



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 14 del 26/02/2020

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART.54 DEL D.LGS 28/08/2000 N.274 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26/03/2001

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **09:30** in Sasso Marconi, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

PARMEGGIANI ROBERTO	SINDACO	Presente
RUSSO LUCIANO	VICE SINDACO	Presente
LENZI MARILENA	ASSESSORE	Presente
BERNABEI IRENE	ASSESSORE	Presente
RASCHI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
ROSSI GIANLUCA	ASSESSORE ESTERNO	Assente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART.54 DEL D.LGS 28/08/2000 N.274 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26/03/2001

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che tra le competenze del Giudice di Pace, definite con il decreto legislativo 28.08.2000 n. 274 ART. 54, viene riconosciuta, nell'ambito del procedimento penale, la possibilità di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, e Regioni, le Province, I Comuni o presso ente o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, su richiesta formale dell'imputato, in sostituzione di una delle sanzioni prevista dalla norma;

Visti:

- la legge 11 giugno 2004 n. 145 "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato;
- l'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 - art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";
- il D.M. 26.3.2001 con cui sono state stabilite le norme che regolano le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché i rapporti tra i diversi enti;

Preso atto in particolare che la legge 120/2010 ha previsto queste possibilità anche per i condannati per il reato di guida in stato di ebbrezza, art. 186 del Codice della Strada;

Dato atto che l'art. 2, comma 1, del D. M. 26 marzo 2001, stabilisce che l'attività di lavoro di pubblica utilità non retribuita in favore della collettività, è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti e le organizzazioni individuate in cui svolgere il lavoro di pubblica utilità;

Rilevato che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzione in questione;

Considerato che il Comune di Sasso Marconi rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato D. Lgs. 274/2000 dove è possibile svolgere lavori di pubblica utilità;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.11 del 07/02/2018 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Sasso Marconi ed il Tribunale di Bologna per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.M. 26 marzo 2001;

Considerato che:

- la predetta convenzione di durata biennale sottoscritta in data 27/02/2018, scadrà in data 26/02/2020
- nel corso del biennio 2018/2020 nove persone hanno prestato regolarmente servizio di pubblica utilità presso il Comune di Sasso Marconi, U.O ambiente e U.O servizi sociali, esaurendo le complessive ore di lavoro stabilite dal giudice nelle sentenze di condanna, altri tre condannati stanno svolgendo presso l'U.O. Ambiente lavoro di pubblica utilità e sono state presentate altre

quattordici domande per svolgere tale attività ;

Ritenuto che con la stipula della convenzione il Comune di Sasso Marconi possa consentire a 3 condannati (numero massimo di condannati attivi contemporaneamente), alla pena del lavoro di pubblica utilità di prestare all'interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività nelle seguenti aree:

- affiancamento del personale di Polizia Municipale in attività di educazione stradale nelle scuole;
- affiancamento dei volontari civici e/o Polizia Municipale nelle attività di controllo attraversamenti pedonali entrata/uscita alunni, presenza sul territorio, rispetto regolamenti comunali, azioni varie su ripristino e tutela del decoro urbano;
- affiancamento del personale comunale in attività di manutenzione aree scolastiche e movimentazione arredi;
- affiancamento del personale comunale in attività di manutenzione aree verdi pubbliche e cimiteriali;
- affiancamento in attività di collaborazione e supporto per eventi, manifestazioni, iniziative varie dell'Amministrazione;
- in riferimento all'art. 1, co. 1 lettera e) del su citato decreto ministeriale prestazioni di lavoro varie, pertinenti la specifica professionalità del condannato;

Considerati gli evidenti vantaggi derivanti al Comune dall'adesione alla convenzione in esame, sia per la possibilità data ai cittadini di poter prestare lavoro di pubblica utilità a favore della propria comunità, sia per la collaborazione che gli uffici e servizi comunali possono trarre;

Considerata anche la grande valenza dell'iniziativa che consente di attribuire alla pena una nunzio e effettivamente riabilitativa e non solo punitiva;

Dato atto che gli oneri a carico del Comune si limitano all'eventuale pagamento dell'assicurazione dei condannati contro infortuni, malattie professionali e responsabilità civile; ammesso che non sia già indicato genericamente nelle polizze contratte dall'Ente;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con il Ministero della Giustizia, nella persona di Presidente del Tribunale competente territorialmente (Bologna), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare il rinnovo dell'adesione del Comune di Sasso Marconi all'attuazione di progetti volti a consentire lo svolgimento di lavori utili in luogo di pena detentiva presso i servizi individuati dallo schema di convenzione allegato al presente atto;

Di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione tra il Comune di Sasso Marconi ed il Tribunale di Bologna, al quale potranno essere apportate modifiche non sostanziali in sede di stipulazione; per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.M. 26 marzo 2001, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che con l'approvazione della citata convenzione, il Comune di Sasso Marconi consente che 3 condannati (numero massimo di condannati attivi contemporaneamente) alla pena del lavoro di pubblica utilità non retribuita in favore della collettività individuate nelle seguenti aree:

- affiancamento del personale di Polizia Municipale in attività di educazione stradale nelle scuole;
- affiancamento dei volontari civici e/o Polizia Municipale nelle attività di controllo attraversamenti pedonali entrata/uscita alunni, presenza sul territorio, rispetto regolamenti comunali, azioni varie su ripristino e tutela del decoro urbano;
- affiancamento del personale comunale in attività di manutenzione aree scolastiche e movimentazione arredi;
- affiancamento del personale comunale in attività di manutenzione aree verdi pubbliche e cimiteriali;
- affiancamento in attività di collaborazione e supporto per eventi, manifestazioni, iniziative varie dell'Amministrazione;
- in riferimento all'art. 1, co. 1, lettera e) del su citato decreto ministeriale prestazioni di lavoro varie, pertinenti la specifica professionalità del condannato;

Di prendere atto che in base a quanto previsto dall'art. 5 della convenzione gli eventuali costi a carico del Comune di Sasso Marconi si limitano all'eventuale pagamento dell'assicurazione dei condannati contro infortuni, malattie professionali e responsabilità civile; ammesso che non sia già indicato genericamente nelle polizze contratte dall'Ente;

Di individuare nei Responsabili di: Polizia Municipale, Servizi Educativi, Servizi Manutentivi, Servizi Ambientali i soggetti incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati ed impartire loro le relative istruzioni;

Di dare atto che i Responsabili interessati, dovranno attivarsi a curare la necessarie procedure per l'iscrizione all'INAIL e per l'eventuale estensione delle polizze assicurative già in essere per l'Ente;

Di autorizzare il Sindaco pro tempore Roberto Parmeggiani, a stipulare detta convenzione in rappresentanza del Comune e di demandare alla stessa i successivi adempimenti gestionali.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 26/02/2020

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

- art. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468";
- legge 11 giugno 2004 n. 145 "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato";
- art. 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010, n. 120 - artt. 186 comma 9bis e 187 comma 8bis "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";

il Giudice di Pace e il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Considerato che:

- l'art.2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare tra il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, e gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1 del citato D.M. presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato D.Lgs;
- il Comune di Sasso Marconi ha approvato la schema della presente convenzione con deliberazione di Giunta Comunale, immediatamente esecutiva, n.14 del 26/02/2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE TRA

il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** che interviene al presente atto nella persona del dott.Francesco Caruso, Presidente del Tribunale di Bologna, giusta la delega di cui in premessa

E

il **Comune di Sasso Marconi**, nella persona del Dott. Roberto Parmeggiani, Sindaco Pro tempore del Comune, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Sasso Marconi Piazza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi (BO) .

ART. 1 - ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Il Comune di Sasso Marconi (di seguito Ente) consente che n. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs citato, prestino all'interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero di 3 è da intendersi come numero massimo di condannati attivi contemporaneamente. L'Ente specifica che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, avrà ad oggetto prestazioni da svolgersi nelle sotto indicate aree di attività:

- affiancamento del personale di Polizia Municipale in attività di educazione stradale nelle scuole;
- affiancamento dei volontari civici e/o Polizia Municipale nelle attività di controllo attraversamenti pedonali entrata/uscita alunni, presenza sul territorio, rispetto regolamenti comunali, azioni varie su ripristino e tutela del decoro urbano;
- affiancamento del personale comunale in attività di manutenzione aree scolastiche e movimentazione arredi;
- affiancamento del personale comunale in attività di manutenzione aree verdi pubbliche e cimiteriali;
- affiancamento in attività di collaborazione e supporto per eventi, manifestazioni, iniziative varie dell'Amministrazione;
- in riferimento all'art. 1, co. 1, lettera e) del su citato decreto ministeriale prestazioni di lavoro varie, pertinenti la specifica professionalità del condannato;

Le attività verranno di volta in volta definite dai soggetti incaricati di coordinare le prestazioni, citati all'art. 3 della presente convenzione, in base alle esigenze e alle priorità dell'Ente.

Sarà cura dell'Ente comunicare eventuali variazioni e/o integrazioni al presente elenco di aree di attività.

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

L'Ente, contestualmente alla trasmissione - all'autorità di Pubblica Sicurezza deputata al controllo citata in sentenza - della comunicazione di inizio attività, stabilisce un termine entro il quale la stessa venga conclusa dal condannato, nel rispetto dei suoi impegni lavorativi, di studio e familiari.

ART. 3 - SOGGETTI INCARICATI DI COORDINARE LE PRESTAZIONI

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- Elisa Zacchini, Responsabile Ufficio di Polizia Municipale;
- Cati La Monica, Responsabile Area Servizi alla Persona;
- Andrea Negroni, Responsabile Area Servizi alla Collettività ed al Territorio;
- i soggetti individuati dai medesimi per le attività da svolgere presso altre unità organizzative dell'Amministrazione.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni e/o integrazioni dei soggetti indicati.

ART. 4 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 co. 2, 3 e 4, del citato D. Lgs.

L'Ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5 - DIVIETO DI RETRIBUZIONE - ASSICURAZIONI SOCIALI

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria, ed è a carico dell'Ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile presso terzi.

ART. 6 - VERIFICHE E RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO

L'Ente si impegna a comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente, ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 26 del D.Lgs. (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 8 - RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

I settori del Comune di Sasso Marconi coinvolti predispongono semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

ART. 9 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di anni due, a decorrere dalla data della sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia-Direzione generale degli affari penali.

SASSO MARCONI,

Per il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Il Presidente del Tribunale di Bologna

Per il COMUNE DI SASSO MARCONI
Il Sindaco



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2020 / 91
Servizi Sociali

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI
SENSI DELL'ART.54 DEL D.LGS 28/08/2000 N.274 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL
DECRETO MINISTERIALE 26/03/2001

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26/02/2020

IL RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2020 / 91
Servizi Sociali

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI
SENSI DELL'ART.54 DEL D.LGS 28/08/2000 N.274 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL
DECRETO MINISTERIALE 26/03/2001**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 26/02/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 14 del 26/02/2020

Servizi Sociali

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART.54 DEL D.LGS 28/08/2000 N.274 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26/03/2001.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 13/03/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)